



# AZIENDA BERGAMASCA FORMAZIONE (ABF) DI BERGAMO

## CAPITOLATO DI GARA CIG Z171814C74

### ARTICOLO 1

#### *Oggetto dell'appalto*

L'appalto ha per oggetto la **fornitura di prodotti ed eventuali utensilerie/attrezzature per i laboratori di pasticceria**, per il periodo **febbraio 2016 – giugno 2017**, con la facoltà per ABF di opzione per ulteriori 12 mesi.

### ARTICOLO 2

#### *Importo presunto annuale*

L'importo presunto complessivo, relativo all'annualità contrattuale (febbraio 2016 – giugno 2017), è stimato in € 35.000,00 + IVA – **CIG Z171814C74**.

Il valore stimato della fornitura è puramente indicativo. Il medesimo importo massimo presunto è previsto per l'eventuale opzione per 18 mesi.

L'importo indicato è presunto e non impegnativo per ABF, che si riserva di ordinare articoli per importi minori o maggiori, rispetto a quanto indicato a seconda dell'andamento delle attività didattiche dei Centri. L'operatore economico aggiudicatario non potrà pretendere alcunché nel caso in cui alla scadenza dei termini contrattuali la fornitura non dovesse raggiungere gli importi sopra indicati.

### ARTICOLO 3

#### *Durata dell'appalto*

La durata dell'appalto è fissata in 17 (diciassette) mesi, per il periodo febbraio 2016 – giugno 2017, con la facoltà per ABF di opzione per ulteriori 12 mesi.

Alla scadenza del contratto, nel caso in cui ABF non intendesse prolungarlo per ulteriori 12 mesi, la Ditta fornitrice avrà comunque l'obbligo di continuare la fornitura alle condizioni convenute nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del nuovo contraente.

### ARTICOLO 4

#### *Documentazione amministrativa*

L'operatore economico dovrà, pena l'esclusione produrre la seguente documentazione:

- **Istanza di partecipazione alla gara (all. A).**
- **Dichiarazione sostitutiva (all. B).**
- **Dichiarazione sostitutiva cumulativa dell'atto di notorietà (all. C);**
- **Autocertificazione per la verifica della regolarità contributiva e lettera di tracciabilità dei flussi finanziari (all. D);**

Tutta la documentazione prevista al comma precedente dovrà essere corredata di copia di documento d'identità valido del sottoscrittore ed essere inserita in una busta debitamente sigillata recante all'esterno la dicitura: "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – CIG Z171814C74" (**Busta A**).

La **Busta B** dovrà invece contenere esclusivamente l'offerta economica, sia in formato cartaceo che in formato elettronico (file.xls su dispositivo USB o CD) e dovrà essere un listino a prezzi unitari con indicazione della percentuale di sconto su ogni articolo. Il listino dovrà contenere anche i prodotti di maggior consumo inseriti nell'**allegato E**. La busta sigillata dovrà riportare all'esterno la dicitura "OFFERTA ECONOMICA – CIG Z171814C74".

La busta principale, contenente le due prima esposte dovrà pervenire **entro le ore 12:00 del 15/02/2016**.

La mancanza dei requisiti minimi sopraindicati, l'incompletezza delle dichiarazioni richieste o la non esatta osservanza di quanto indicato nell'invito e nel presente Capitolato d'appalto, comporterà la non accettazione della domanda.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, potranno trovare applicazione, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/00, le sanzioni previste dal Codice penale e dalle leggi speciali in materia.

## ARTICOLO 5

### *Modalità e caratteristiche dei vari tipi di fornitura*

La fornitura oggetto del presente appalto dovrà essere effettuata secondo le modalità indicate negli ordinativi di acquisto. I prodotti forniti dovranno avere le caratteristiche richieste nell'ordine.

Prodotti diversi da quelli specificati nell'ordine, saranno accettati solo dopo avere verificato la perfetta corrispondenza nelle modalità di utilizzo, nel rendimento, nei risultati e nelle caratteristiche generali del prodotto. Se il prodotto fornito dovesse risultare non idoneo, l'operatore economico aggiudicatario dovrà fornire quanto richiesto nell'ordine. I materiali forniti non dovranno essere di qualità scadente.

In quanto compatibile con la disciplina applicabile per ciascun prodotto, i prodotti che verranno forniti dovranno rispettare le norme che ne regolano il confezionamento, l'imballaggio e l'etichettatura

Inoltre, dovranno essere inseriti a listino e in un'apposita sezione, prodotti adatti per persone con intolleranze alimentari (senza glutine, senza lattosio, ecc.).

## ARTICOLO 6

### *Servizio e termini di consegna*

L'attività di consegna si intende comprensiva di ogni ordine relativo ad imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna presso le sedi e luoghi indicati nell'ordine. La consegna della fornitura dovrà avvenire obbligatoriamente entro il termine indicato sull'ordine.

La fornitura dovrà essere effettuata presso le seguenti sedi:

- **CFP di Bergamo** – Via Monte Gleno, 2;
- **CFP di Clusone** – Via Barbarigo, 27;
- **CFP di Treviglio** – Via Caravaggio 50.

L'operatore economico aggiudicatario si impegna fin d'ora a consegnare le forniture richieste con i singoli ordini nel luogo esatto che sarà indicato di volta in volta nell'ordine di consegna.

Sono a carico dell'operatore economico aggiudicatario i rischi derivanti dal perimento fortuito dei beni oggetto della fornitura.

Nel caso di prevedibile ritardo dovuto a comprovata causa di forza maggiore e comunque non dipendente da inadempienza dell'aggiudicatario, quest'ultimo è tenuto a darne immediata comunicazione.

Nessun onere aggiuntivo può essere richiesto dall'operatore economico aggiudicatario ad ABF per imballaggio, spedizione, cambio o altro. Nessun onere può essere richiesto dall'operatore economico aggiudicatario ad ABF in caso di erroneo recapito di prodotti non di pertinenza, relativamente all'eventuale restituzione degli stessi e dei conseguenti costi di spedizione.

I prodotti dovranno essere consegnati corredati da documento di trasporto o fattura accompagnatoria, conformi alle vigenti normative, con indicazione dei riferimenti dell'ordine che sarà firmato per accettazione e con riserva dalla struttura ricevente.

## ARTICOLO 7

### *Cauzione definitiva*

A garanzia dell'integrale e tempestiva esecuzione degli obblighi assunti con il contratto e con l'accettazione del presente capitolato, l'aggiudicatario costituirà una cauzione definitiva ai sensi dell'art. 113 D. Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni e dell'art. 123 del D.P.R. n. 207/2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione.

## ARTICOLO 8

### *Criterio di aggiudicazione*

L'aggiudicazione sarà effettuata secondo il criterio dell'offerta più bassa valutata secondo i seguenti parametri:

- a) **Prezzo unitario base del listino prezzi presentato;**
- b) **Percentuale di sconto sui prezzi unitari presentati;**
- c) **Mantenimento del listino prezzi per l'intera durata del contratto, con adeguamento secondo indice ISTAT, per l'eventuale ulteriore annualità.**

L'offerta dovrà essere formulata per ogni articolo e per prezzo unitario; in caso di confezioni specificarne le quantità contenute; saranno escluse le offerte vincolanti le quantità minime.

Si applicano gli artt. 86, 87 e 88 del D.lgs. 12 aprile 2006, n.163 s.m.i.

Si potrà procedere all'aggiudicazione della fornitura anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

---

## Azienda Bergamasca Formazione

Azienda Speciale della Provincia di Bergamo

Sede legale: Via Monte Gleno, 2 – 24125 Bergamo

Iscritta Registro Imprese di Bergamo, C. F. e P. IVA 03240540165

sito [www.abf.eu](http://www.abf.eu) email: [abf@abf.eu](mailto:abf@abf.eu) - tel. 035.3693711 - fax 035.361890



Intertek

N. Cert. 0514201

ABF si riserva comunque la facoltà di non procedere ad alcuna aggiudicazione.

Il concorrente potrà utilizzare il proprio listino prezzi purché contenente tutte le indicazioni richieste e compilato per ogni singola voce. **Il concorrente è tenuto a presentare, all'interno delle buste economiche, il listino prezzi anche in formato elettronico (*file Excel*).**

**L'offerta dovrà essere mantenuta per tutta la durata del contratto.**

Non saranno prese in considerazione le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato.

In caso di offerte valide uguali, si procederà per l'aggiudicazione, nei modi stabiliti dall'art. 77 del R. D. n. 827 del 23/5/1924.

## ARTICOLO 9

### *Referente del fornitore*

Per la regolare esecuzione l'operatore economico aggiudicatario, prima della stipula del contratto, dovrà segnalare un Referente incaricato di dirigere, coordinare e controllare le attività connesse alla fornitura.

ABF si rivolgerà direttamente a tale Referente per ogni problema che dovesse insorgere durante l'espletamento della fornitura.

Tutte le comunicazioni formali saranno trasmesse al Referente e si intenderanno come validamente effettuate ai sensi e per gli effetti di legge all'operatore economico aggiudicatario.

Quanto sarà dichiarato e sottoscritto dal Referente sarà considerato da ABF dichiarato e sottoscritto in nome e per conto della ditta aggiudicataria.

In caso di impedimento o assenza del Referente, l'operatore economico aggiudicatario dovrà darne tempestiva notizia ad ABF, indicando contestualmente il nominativo del sostituto.

ABF si riserva di chiedere la sostituzione del Referente o del sostituto, senza che l'operatore economico aggiudicatario possa sollevare obiezioni, in caso di inadeguatezza del medesimo alle esigenze della fornitura.

Il Responsabile Unico del Procedimento e/o il direttore dell'esecuzione del contratto controllerà l'esecuzione della fornitura, vigilerà sull'osservanza contrattuale, adottando le misure coercitive applicando le penali eventualmente necessarie, curerà l'esecuzione della fornitura e comunicherà le eventuali varianti.

L'operatore economico aggiudicatario dovrà mettere a disposizione di ABF, al fine di fornire chiarimenti sulle modalità di ordine e di consegna, stato degli ordini e delle consegne, garanzia ed assistenza:

- un indirizzo posta elettronica ordinaria;
- un indirizzo di posta certificata;
- un numero di fax;
- un numero di telefono attivo nella fascia oraria compresa tra le 8,00 e le 17,30 in tutti i giorni dell'anno lavorativi esclusi domenica e festivi.

## ARTICOLO 10

### *Stipulazione del contratto*

Il contratto sarà stipulato ai sensi dell'art.11 del D.lgs. 12 aprile 2006, n.163 s.m.i.

L'operatore economico aggiudicatario è tenuto al pagamento di tutti gli eventuali bolli spese contrattuali dovute secondo le Leggi in vigore.

## ARTICOLO 11

### *Penali*

In ipotesi di ritardo nella fornitura, che deve avvenire obbligatoriamente entro la data indicata nell'ordine, sarà applicata una penale giornaliera pari all'1% dell'importo dei beni non consegnati.

In ipotesi di fornitura di articoli difformi dall'offerta per qualità o marchio e non ritenuti corrispondenti a quelli oggetto dell'appalto, oltre alla richiesta di sostituzione, si applicherà una penale pari al 5% del valore della merce non rispondente.

In ipotesi di ritardo nella sostituzione della merce difforme, sarà applicata una penale pari ad € 30,00 (trenta euro virgola zero centesimi) per ogni giorno lavorativo di ritardo oltre il quinto giorno previsto per il ritiro, indipendentemente dal suo valore.

Qualora l'ammontare di dette penalità superi il 10% (dieci) dell'importo complessivo contrattuale, ABF si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

L'ammontare delle penali sarà addebitato sui crediti dell'operatore economico aggiudicatario nei confronti di ABF e, se insufficienti, sarà portato a detrazione sulla cauzione definitiva.

Si conviene che unica formalità preliminare all'irrogazione delle penali è la contestazione degli addebiti in via amministrativa a mezzo di lettera raccomandata A/R notificata al domicilio dell'operatore economico

aggiudicatario, il quale potrà, nei 15 (quindici) giorni successivi, produrre, a mezzo di lettera raccomandata A/R, eventuali contestazioni all'addebito.

## ARTICOLO 12

### *Inadempimenti contrattuali e risoluzione del contratto*

Il contratto relativo al presente capitolato si intende risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, in caso di inadempimento della ditta aggiudicataria relativa anche ad una sola delle obbligazioni contrattuali di seguito elencate, previa notificazione scritta da inviarsi a cura di ABF, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al domicilio della ditta aggiudicataria.

ABF si rivarrà per il risarcimento dei danni e delle spese derivanti sul deposito cauzionale costituito a garanzia delle prestazioni contrattuali, fatta salva la richiesta di risarcimento dell'eventuale ulteriore danno, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione della fornitura;
- b) inadempimento alle disposizioni di ABF riguardo i tempi di esecuzione della fornitura;
- c) stato di inosservanza dell'operatore economico aggiudicatario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto;
- d) manifesta incapacità nell'esecuzione della fornitura;
- e) inadempimento accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché ai contratti collettivi di lavoro;
- f) cessione, anche parziale, del contratto, o subappalto, al di fuori dei casi espressamente consentiti dal presente capitolato e dalla legislazione vigente;
- g) sospensione della fornitura da parte dell'operatore economico aggiudicatario senza giustificato motivo.

In caso di risoluzione del contratto per fatto dell'operatore economico aggiudicatario, saranno riconosciuti a quest'ultimo solo gli importi corrispondenti alla parte della fornitura consegnata e accettata da ABF.

L'operatore economico aggiudicatario dovrà in ogni caso risarcire ABF di qualsiasi danno diretto e indiretto che possa comunque derivare dalla sua inadempimento.

Rimane ferma la facoltà da parte di ABF di procedere d'ufficio in tutti i casi sopra indicati.

Ogni contestazione in merito alla legittimità del provvedimento di risoluzione del contratto o di esecuzione d'ufficio, potrà riguardare soltanto il risarcimento e non l'annullamento del provvedimento adottato da ABF e non potrà essere invocata dall'operatore economico aggiudicatario stesso per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo di consegnare immediatamente la fornitura.

Nell'ipotesi di risoluzione contrattuale, ABF oltre all'applicabilità delle penali previste, procederà all'incameramento della cauzione prestata, all'eventuale escussione in danno, salvo il risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

In caso di fallimento e/o di risoluzione del contratto ovvero di altri fatti che impediscano comunque la stipulazione del contratto, ABF si riserva la facoltà di procedere nello scorrimento della graduatoria.

ABF può, inoltre, risolvere il contratto d'appalto in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse dal Codice Civile.

## ARTICOLO 13

### *Affidamento a terzi*

Con la risoluzione del contratto sorge per ABF il diritto di affidare a terzi la fornitura, a danno dell'operatore economico aggiudicatario inadempiente.

L'affidamento a terzi viene notificato, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al domicilio dell'operatore economico aggiudicatario inadempiente. All'operatore economico aggiudicatario inadempiente sono addebitate le maggiori spese sostenute rispetto a quelle previste dal contratto risolto e per la durata dell'intero contratto, con prelievo dal deposito cauzionale e, dove questo non sia bastevole, da eventuali crediti dell'Impresa, senza pregiudizio dei diritti di ABF sui beni dell'operatore economico aggiudicatario. Nel caso di minor spesa nulla spetta all'operatore economico aggiudicatario inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime l'operatore economico aggiudicatario dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge.

## ARTICOLO 14

### *Recesso*

Il contratto potrà essere risolto nei seguenti casi:

- recidiva fornitura di prodotti non rispondenti;
- recidiva nei ritardi della consegna;

---

## Azienda Bergamasca Formazione

Azienda Speciale della Provincia di Bergamo

Sede legale: Via Monte Gleno, 2 - 24125 Bergamo

Iscritta Registro Imprese di Bergamo, C. F. e P. IVA 03240540165

sito [www.abf.eu](http://www.abf.eu) email: [abf@abf.eu](mailto:abf@abf.eu) - tel. 035.3693711 - fax 035.361890



**Intertek**

N. Cert. 0514201

- recidiva per mancata sostituzione delle merci.

Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi, ABF darà comunicazione scritta della risoluzione del contratto.

ABF si riserva dopo i primi 6 (sei) mesi decorrenti dall'inizio dell'esecuzione della fornitura, la facoltà di recedere dal contratto a proprio insindacabile giudizio e in ogni momento, ai sensi dell'art. 1373, comma 2°, c.c., con preavviso di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione da parte dell'operatore economico. In tale ipotesi ABF resta obbligata al pagamento della sola fattura emessa in relazione agli ordini effettuati alla data in cui il recesso ha efficacia. Con tale pagamento, l'operatore economico si ritiene soddisfatto di ogni suo avere e dichiara che non avrà altro a pretendere per qualsiasi titolo e in particolare per l'anticipato scioglimento del rapporto contrattuale.

ABF, per l'esercizio della facoltà di recesso unilaterale, provvederà a notificare la volontà a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle comunicazioni riguardanti gli eventi summenzionati. Il recesso avrà effetto trascorsi 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'Impresa.

## ARTICOLO 15

### *Modalità di fatturazione e pagamento*

La fatturazione deve essere sempre in Euro. Le fatture dovranno riferirsi esclusivamente agli specifici buoni d'ordine emessi dalle strutture di ABF ordinanti. I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario a 60 gg. dalla data fattura fine mese. I pagamenti sono subordinati alla verifica della regolarità della fornitura da parte di ABF e della regolarità contributiva. L'operatore economico aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13.8.10 n. 136 s.m.i., con ciò impegnandosi anche ad indicare per ciascuna fattura relativa all'appalto il numero di conto corrente da utilizzare per il pagamento. Tale conto deve corrispondere ad uno di quelli già dichiarati – o da dichiarare – come dedicati alle commesse di ABF utilizzando il modulo a ciò predisposto da ABF stessa.

L'operatore economico aggiudicatario si impegna a dare immediata comunicazione ad ABF ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia di Bergamo della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'operatore economico aggiudicatario si obbliga a inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti interessati all'esecuzione del presente contratto una clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, art. 3, e successive modificazioni. ABF verifica la presenza di tale clausola nei suddetti contratti che, in difetto, sono nulli ai sensi del comma 9 del medesimo articolo.

Qualora ABF nel controllo delle fatture addebitate rilevi errori o imprecisioni, contesterà tali irregolarità all'aggiudicatario. L'aggiudicatario, nel caso di importo non dovuto, emetterà nota di accredito e provvederà ad erogare la somma sul conto corrente bancario di ABF.

ABF non provvederà al pagamento delle fatture in presenza di DURC negativo, ai sensi del D.L. 29.11.2008 n. 185 convertito, con modificazioni, dalla L. 28.01.2009 n. 2 e in presenza di inadempienza ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 29.09.1973 n. 602.

In tale fattispecie non si darà luogo in nessun caso all'applicazione e/o al riconoscimento di interessi moratori o altre indennità di qualsiasi tipo.

In ogni caso l'aggiudicatario dovrà farsi carico di ogni ragionevole richiesta di chiarimenti da parte di ABF.

## ARTICOLO 16

### *Divieto di cessione del contratto - Disciplina del subappalto*

È fatto divieto di cessione totale o parziale del contratto. Nel caso di contravvenzione, la cessione si intende nulla e ABF potrà risolvere di diritto il contratto e chiedere il risarcimento di ogni eventuale danno.

Il subappalto è regolato dalla normativa vigente. I pagamenti relativi ai servizi svolti dal subappaltatore saranno effettuati dall'aggiudicatario che è obbligato a trasmettere ad ABF, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Il limite massimo dell'importo del servizio che potrà essere subappaltato è pari al 30% dell'importo contrattuale.

Al fine di ottenere la prescritta autorizzazione al subappalto, è fatto obbligo all'operatore economico aggiudicatario di consegnare ad ABF, il contratto di subappalto, unitamente alla certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei necessari requisiti e alla documentazione richiesta ai sensi dell'art.118 del D.lgs. 12 aprile 2006, n.163 s.m.i., almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio delle relative prestazioni. Nell'ipotesi di subappalti o subcontratti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio, ABF verificherà che nei relativi contratti sia inserita a pena di nullità assoluta,

---

**Azienda Bergamasca Formazione**

Azienda Speciale della Provincia di Bergamo

Sede legale: Via Monte Gleno, 2 – 24125 Bergamo

Iscritta Registro Imprese di Bergamo, C. F. e P. IVA 03240540165

sito [www.abf.eu](http://www.abf.eu) email: [abf@abf.eu](mailto:abf@abf.eu) - tel. 035.3693711 - fax 035.361890



**Intertek**

N. Cert. 0514201

un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 s.m.i.

#### **ARTICOLO 17**

##### ***Definizione delle controversie.***

Per tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere nell'applicazione del presente contratto, le parti dichiarano espressamente di riconoscere la competenza esclusiva del giudice ordinario, Foro esclusivo di Bergamo.

#### **ARTICOLO 18**

##### ***Responsabilità dell'Appaltatore.***

L'operatore economico aggiudicatario è responsabile, a tutti gli effetti, degli adempimenti connessi alle clausole del contratto oggetto del presente appalto, restando implicitamente inteso che le norme contenute nel presente capitolato d'appalto sono da esso riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi, la loro osservanza quindi non ne limita né riduce comunque la responsabilità.

L'operatore economico aggiudicatario sarà in ogni caso tenuto a rifondere gli eventuali danni che, in dipendenza dell'esecuzione della fornitura, fossero arrecati ad ABF.

#### **ARTICOLO 19**

##### ***Validità delle Offerte***

In fase di aggiudicazione, ABF, se necessario, si riserva la facoltà di invitare i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni prestati.

La validità dell'offerta si intende di 30 giorni dalla data ultima di presentazione.

#### **ARTICOLO 20**

##### ***Chiarimenti***

I chiarimenti relativi alla procedura di gara potranno essere richiesti alla Sig.a Enza Agusta via e-mail: [ufficio.acquisti@abf.eu](mailto:ufficio.acquisti@abf.eu), tel. 035 3693717/722.

#### **ARTICOLO 21**

##### ***Informativa Privacy***

In ossequio a quanto previsto dal D. Lgs. n. 196 del 30.6.2003 e successive integrazioni e modificazioni, si informa che i dati forniti dai partecipanti saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento della procedura di gara e per le finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti, all'adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti, normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo.

Il conferimento di dati ha natura obbligatoria connessa all'inderogabilità degli adempimenti da svolgere; il trattamento dei dati avverrà con l'ausilio di supporti cartacei, informatici e telematici secondo i principi di correttezza e massima riservatezza previsti dalla legge.